REGOLAMENTO (CEE) N. 604/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

relativo alle modifiche transitorie del regolamento (CEE) n. 3540/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 90 e 257,

considerando che l'articolo 121, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 307, paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione hanno previsto un adeguamento dell'aiuto concesso ai piselli, alle fave, alle favette e ai lupini dolci raccolti in Spagna e in Portogallo; che è necessario, in mancanza di un sistema di controllo dell'origine dei prodotti, che l'aiuto sia concesso dal 1° marzo 1986 alla fine dell'attuale campagna di commercializzazione, in Spagna e in Portogallo, unicamente per i prodotti impiegati nel paese in cui sono stati raccolti e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 unicamente per i prodotti raccolti sul territorio dei suoi stati membri; che è pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3814/85 [2];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3540/85 viene aggiunto, dopo il primo comma, il seguente comma:

«Nel periodo dal 1° marzo 1986 al 31 giugno 1986 l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci:

— utilizzati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è concesso solamente per i prodotti raccolti sul territorio dei suoi stati membri;

— utilizzati in Spagna e in Portogallo, è concesso solamente per i prodotti raccolti sul territorio del paese in cui sono utilizzati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 9.